

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. CALÒ- G. DELEDDA- S.G. BOSCO"
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado ad indirizzo Musicale
V.le M. D'UNGHERIA N. 86 -74013 GINOSA (TA)
tel. +390998245663 - C.F. 90283560739
PEO: TAIC878009@istruzione.it – PEC: TAIC878009@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolacalo.edu.it

REGOLAMENTO

BULLISMO E CYBERBULLISMO

**Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante del
vigente Regolamento di Istituto**

(approvato dal Collegio Docenti del 11/12/2025, con Delibera n. 26, come parte integrante del regolamento di Istituto)



1. IL SIGNIFICATO DI QUESTO REGOLAMENTO

La scuola costituisce l'ambiente educativo e formativo nel quale gli studenti, in via quotidiana, partecipano ai processi di apprendimento e sperimentano significative opportunità di crescita intellettuale, personale e sociale. In tale contesto, essi sviluppano capacità critiche, senso di responsabilità e consapevolezza civica, misurandosi al contempo con difficoltà, errori, dinamiche relazionali e possibili momentanei insuccessi.

La qualità del clima scolastico e delle relazioni interpersonali incide in modo determinante sul benessere complessivo degli alunni e sulla percezione della propria salute psicofisica. È riconosciuto, infatti, che il benessere non è riconducibile alla sola assenza di patologie o di comportamenti a rischio, ma è strettamente correlato a fattori soggettivi quali l'autostima, l'immagine di sé, la soddisfazione personale, nonché la qualità delle relazioni sociali, specialmente con i pari, con i quali gli studenti condividono la maggior parte delle esperienze scolastiche.

La scuola, in collaborazione con le famiglie e con le agenzie educative del territorio, esercita il proprio ruolo istituzionale volto a garantire a ciascun alunno un percorso di crescita e apprendimento sereno, sicuro e rispettoso della dignità della persona. A tal fine, l'Istituzione scolastica adotta misure di carattere educativo e formativo, nonché procedure e norme di comportamento finalizzate alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di pregiudizio al benessere dello studente, ivi comprese specifiche sanzioni disciplinari ove necessarie.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità e il presente Regolamento in materia di bullismo e cyberbullismo costituiscono strumenti essenziali attraverso i quali la scuola esercita le proprie funzioni di tutela, prevenzione e intervento. Il Regolamento recepisce e dà piena attuazione alle disposizioni normative previste dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2017.

2. CHE COS'È IL BULLISMO

Per *bullismo* si intendono le azioni di prevaricazione, sopraffazione e sopruso, intenzionali e reiterate nel tempo, poste in essere da un bambino o adolescente — definito *bullo* — o da un gruppo, nei confronti di un coetaneo percepito come più debole, la *vittima*.

NON È UNO SCHERZO, NON È UN GIOCO, NON È UN LITIGIO, NON È UNA BRAVATA.

Il fenomeno non riguarda un singolo episodio, ma un insieme di comportamenti ripetuti, individuali o di gruppo, attraverso i quali una persona esercita potere o controllo su un'altra.

Nel bullismo si individuano tre ruoli principali: il bullo, la vittima e gli osservatori.

Il bullo

Il bullo è solitamente più forte, più popolare o più influente della media dei coetanei. Presenta spesso:

- bisogno di potere e di autoaffermazione;
- difficoltà a controllare l'impulsività e a rispettare le regole;
- comportamenti aggressivi verso coetanei e talvolta verso gli adulti;
- tendenza a utilizzare la violenza come strumento per ottenere vantaggi o prestigio;
- scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e assenza di senso di colpa.

Il comportamento del bullo è spesso sostenuto dal **gruppo dei bulli gregari**, che appoggiano il bullo attivamente o passivamente, rafforzandone l'azione.

La vittima

La **vittima passiva** subisce prepotenze a causa di caratteristiche percepite come "diverse" (aspetto fisico, religione, provenienza sociale, orientamento sessuale, ecc.).

Generalmente:

- è più fragile rispetto ai coetanei e al bullo;
- è ansiosa, insicura e con una bassa autostima;
- è isolata nel contesto scolastico e fatica a creare relazioni amicali;

- tende a negare o minimizzare il problema, accettando passivamente le prepotenze.

Accanto a essa si riconosce la **vittima provocatrice**, che attira l'attenzione del bullo attraverso comportamenti irritanti o provocatori e che spesso subisce una reazione negativa anche da parte del gruppo.

Gli osservatori

Gli episodi di bullismo avvengono frequentemente alla presenza dei coetanei.

Gli osservatori, nella maggior parte dei casi, non intervengono:

- per paura di diventare nuove vittime,
- per timore di ritorsioni,
- per indifferenza o deresponsabilizzazione.

Requisiti per identificare un episodio di bullismo

Un comportamento può essere definito *bullismo* quando ricorrono i seguenti elementi:

- **Contesto omogeneo:** i coinvolti sono bambini o ragazzi che condividono lo stesso ambiente (generalmente quello scolastico).
- **Intenzionalità:** prepotenze, molestie o aggressioni hanno lo scopo consapevole di ottenere vantaggi materiali o sociali.
- **Pianificazione:** il bullo seleziona la vittima tra i compagni più fragili o isolati e agisce in momenti in cui la supervisione adulta è minore.
- **Ripetizione nel tempo:** gli episodi sono ricorrenti e durano settimane, mesi o anche anni.
- **Asimmetria di potere:** esiste uno squilibrio tra bullo e vittima (età, forza fisica, genere, popolarità, status nel gruppo).
- **Impossibilità di difesa:** la vittima non riesce a proteggersi e teme ritorsioni nel caso denunci l'accaduto.
- **Rigidità dei ruoli:** bullo e vittima tendono a mantenere stabilmente tali ruoli nel tempo.
- **Paura:** sia la vittima sia gli osservatori non parlano per timore che la situazione peggiori.

Forme di bullismo

Il fenomeno può manifestarsi in forme diverse:

• Bullismo diretto

Azioni aggressive esplicite rivolte alla vittima, quali:

- aggressioni fisiche (spinte, calci, pugni);
- furto o danneggiamento di oggetti;
- offese, insulti, derisione, provocazioni, umiliazioni;
- accuse ingiustificate o minacce;
- estorsione di denaro o beni (*bullismo strumentale*);
- comportamenti tesi a ferire la vittima sul piano emotivo (*bullismo psicologico*).

• Bullismo indiretto

Comportamenti volti a danneggiare la vittima nella sua rete sociale, ad esempio:

- esclusione dal gruppo;
- isolamento sociale;
- diffusione di pettegolezzi, maldicenze o calunnie (*bullismo sociale*);
- manipolazione e rottura dei legami amicali della vittima (*bullismo manipolativo*).
-

3. CHE COS'È IL CYBERBULLISMO?

La preadolescenza (10-14 anni) rappresenta il periodo in cui si manifesta in modo più marcato l'attrazione dei ragazzi verso le nuove tecnologie. Il passaggio alla scuola secondaria di primo grado, l'aumento dell'autonomia negli spostamenti, la pressione del gruppo dei pari e l'esordio della pubertà — che comporta significativi cambiamenti fisici ed emotivi — sono fattori che spingono gli adolescenti a un utilizzo quotidiano e intensivo degli strumenti digitali, in particolare social network e smartphone.

Negli ultimi anni si osserva un progressivo anticipo dell'accesso dei bambini alle nuove tecnologie: spesso dispositivi digitali vengono offerti come regalo per la promozione o per ricorrenze religiose anche a partire dai 9-10 anni.

Le ricerche scientifiche evidenziano come bambini e ragazzi apprendano rapidamente per imitazione, modellando il proprio comportamento su quello di genitori, fratelli e compagni. Pur possedendo buone competenze tecniche, gli studenti non hanno ancora sviluppato un pensiero riflessivo e critico adeguato all'uso delle tecnologie digitali, né una piena consapevolezza dei rischi connessi alla vita online. È pertanto essenziale che la famiglia e la scuola forniscano orientamento, accompagnamento e occasioni di dialogo per comprendere le conseguenze dei comportamenti in rete e il significato del cyberbullismo per le vittime. È inoltre opportuno informare gli studenti che le condotte da "bullo digitale" possono essere perseguite penalmente.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71 definisce il fenomeno del cyberbullismo come: *«qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo»* (art. 1).

Il cyberbullismo, definito anche *bullismo elettronico*, è pertanto una forma di prevaricazione che avviene a distanza mediante strumenti informatici (e-mail, SMS, WhatsApp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete). Esso assume forme diverse di aggressione e molestie, spesso facilitate dall'anonimato e dalla mancata percezione diretta della sofferenza della vittima.

Caratteristiche specifiche del cyberbullismo rispetto al bullismo tradizionale

- **Anonimato:** il bullo può celarsi dietro identità fittizie o nickname, ritenendo di non poter essere individuato.
- **Assenza di relazione diretta:** la vittima spesso non riesce a identificare l'autore delle molestie, rendendo più complessa la difesa.
- **Mancanza di feedback emotivo:** il cyberbullo non osserva le reazioni della vittima e può non percepire la gravità del danno arrecato, con conseguente disinibizione e riduzione dell'autocontrollo.
- **Spettatori potenzialmente illimitati:** la rete amplifica la diffusione dei contenuti, rendendola rapida e incontrollabile e portando a un pubblico molto più ampio rispetto al bullismo tradizionale.

Principali forme di cyberbullismo

- **Flaming:** litigi online caratterizzati da linguaggio violento o volgare.
- **Harassment:** molestie ripetute mediante l'invio di messaggi offensivi.
- **Cyberstalking:** invio reiterato di messaggi contenenti minacce, tali da indurre la vittima a temere per la propria sicurezza.
- **Denigrazione:** diffusione online (in blog, forum, chat, social network) di pettegolezzi, commenti crudeli o calunniosi volti a screditare la vittima.
- **Outing ed estorsione:** pubblicazione, senza consenso, di informazioni personali o confidenze raccolte in contesti privati.
- **Impersonificazione:** utilizzo fraudolento dell'account altrui per inviare messaggi offensivi o screditanti.
- **Esclusione:** esclusione intenzionale da gruppi o attività online.
- **Sexting:** invio, condivisione o diffusione di messaggi e immagini a contenuto sessuale.

3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e contrastati da tutta la comunità educante, nel rispetto delle norme vigenti. A tal fine si richiamano i principali riferimenti legislativi e regolamentari:

- **Costituzione della Repubblica Italiana**, artt. 3, 33 e 34.
- **Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007**, *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*.
- **Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007**, *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica; irrogazione di sanzioni disciplinari; dovere di vigilanza e corresponsabilità dei genitori e dei docenti*.
- **Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007**, *Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi e applicativi relativi alla normativa sulla privacy, con particolare riferimento all'uso di dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche per l'acquisizione e/o diffusione di immagini, filmati o registrazioni vocali*.
- **Direttiva MIUR n. 1455/06**.
- **D.P.R. 249/1998**, come modificato dal **D.P.R. 235/2007**, *Statuto delle studentesse e degli studenti e Patto educativo di corresponsabilità*.
- **Linee di orientamento MIUR (aprile 2015)** per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
- **Codice Penale**, artt. 581, 582, 595, 610, 612, 635 (e altre fattispecie connesse).
- **Codice Civile**, artt. 2043, 2046, 2047, 2048, 2051.
- **Codice di Procedura Penale**, artt. 331, 332, 333.
- **Legge 29 maggio 2017, n. 71**, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*.
- **Linee di orientamento MIUR (ottobre 2017)** per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
- **Decreto Legislativo n. 99/2025**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2025, in vigore dal 16 luglio 2025, *Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*.

4. RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- individua, tramite il Collegio dei Docenti, un referente per il bullismo e il cyberbullismo e un'équipe antibullismo da esso coordinata;
- coinvolge tutte le componenti della comunità scolastica nelle azioni di prevenzione e contrasto del bullismo, promuovendo l'uso sicuro e consapevole di Internet e dei dispositivi digitali all'interno della scuola;
- prevede, nel PTOF, percorsi di aggiornamento e formazione rivolti al personale docente e ATA in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- promuove iniziative sistematiche di sensibilizzazione sul territorio, in collaborazione con enti, associazioni, istituzioni locali e altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, famiglie ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno degli organi collegiali, definendo regole condivise di comportamento e procedure comuni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni;
- sostiene azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per favorire l'acquisizione delle competenze necessarie alla cittadinanza digitale responsabile.

IL REFERENTE PER IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

- promuove la diffusione della conoscenza e della consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti di istituto rivolti a studenti, famiglie e personale scolastico;
- coordina, con il supporto dell'équipe antibullismo, le attività di prevenzione, informazione e orientamento sulle sanzioni e sulle responsabilità civili e penali connesse ai comportamenti illeciti, coinvolgendo eventualmente genitori e studenti;
- mantiene rapporti con partner esterni (servizi sociali, servizi sanitari, enti del privato sociale, forze dell'ordine, ecc.) per la realizzazione di iniziative di prevenzione;
- cura le reti di scuole, promuovendo convegni, seminari, corsi di formazione e iniziative legate al *Safer Internet Day*.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- definisce scelte educative e didattiche condivise, anche in collaborazione con altre scuole in rete, finalizzate alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

IL TEAM DOCENTI / IL CONSIGLIO DI CLASSE

- progetta attività didattiche e integrative finalizzate al coinvolgimento attivo degli studenti e alla riflessione sui valori della convivenza civile;
- promuove un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- propone iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE

- mette in atto interventi educativi coerenti, considerando il ruolo fondamentale dell'istruzione nell'acquisizione delle norme di convivenza civile e nell'uso responsabile delle tecnologie digitali;
- valorizza metodologie didattiche cooperative e spazi di riflessione adeguati all'età degli alunni.

I GENITORI

- partecipano alle attività di formazione e informazione organizzate dalla scuola sui comportamenti indicatori di bullismo e cyberbullismo;
- osservano con attenzione i comportamenti dei figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie, prestando attenzione ai tempi, alle modalità e alle eventuali reazioni emotive conseguenti;
- conoscono e sostengono le azioni adottate dalla scuola, collaborando nel rispetto del Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente e le sanzioni previste dal regolamento di istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e comportamenti a rischio online.

GLI ALUNNI

- partecipano alla progettazione e realizzazione delle iniziative scolastiche volte al miglioramento del clima relazionale;
- possono assumere il ruolo di tutor tra pari;
- rispettano le regole della comunicazione in rete e utilizzano con responsabilità gli strumenti digitali;
- non utilizzano cellulari, dispositivi elettronici o riproduttori audio durante le lezioni, salvo autorizzazione del docente per finalità didattiche;
- rispettano il divieto di acquisire immagini, filmati o registrazioni all'interno della scuola senza il consenso del docente e solo per scopi didattici;
- sono consapevoli che ogni materiale acquisito a scuola può essere utilizzato esclusivamente per fini personali di studio o documentazione, nel rispetto della privacy di tutti.

5. L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Fino al compimento del quattordicesimo anno di età, i minori non sono direttamente responsabili penalmente delle proprie azioni; in tali casi, la responsabilità ricade sui genitori, i quali rispondono delle condotte illegali e sono tenuti a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi.

Dai quattordici ai diciotto anni, i minori possono essere considerati direttamente responsabili penalmente qualora il Giudice Minorile ritenga che essi siano sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella dell'adulto. Il procedimento penale e le misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali, tuttavia, si conformano ai principi della giustizia minorile, prevedendo strumenti e provvedimenti (ad esempio, messa alla prova o cancellazione delle accuse) adeguati alla giovane età dei minori.

Ai sensi della Legge 26 aprile 1990, n. 86, tutti gli insegnanti delle scuole statali e paritarie rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, in quanto esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione a tale qualifica, gli insegnanti hanno l'obbligo di riferire eventuali fatti di reato commessi da minori o a loro danno.

La scuola adotta sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità del comportamento di bullismo o cyberbullismo, con l'obiettivo di trasmettere a studenti e genitori il principio secondo cui tali condotte non sono in alcun caso tollerabili.

Il provvedimento disciplinare ha una funzione rieducativa e di recupero dello studente. In questa fase, la collaborazione con i genitori è determinante: da una parte, essi non devono difendere incondizionatamente il figlio né minimizzare i fatti definendoli come "ragazzate"; dall'altra, devono evitare di attribuire colpe alla vittima, ad esempio ritenendola responsabile per non essersi difesa o perché "se l'è cercata".

Va sottolineato che alcune azioni comportano conseguenze legali specifiche. Ad esempio:

- accedere al profilo social di un compagno senza autorizzazione o appropriarsi della sua password costituisce furto di identità;
- divulgare messaggi denigratori su un compagno può configurare diffamazione;
- diffondere immagini di compagni seminudi costituisce diffusione di materiale pedopornografico.

L'alleanza e la collaborazione tra adulti (docenti e famiglie) sono pertanto fondamentali per contrastare efficacemente tali comportamenti.

6. SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

Quando la scuola viene a conoscenza di un atto che può configurarsi come bullismo o cyberbullismo, è obbligatorio informare immediatamente il Dirigente Scolastico.

Come precedentemente evidenziato, ai fenomeni di bullismo o cyberbullismo possono essere collegati veri e propri reati procedibili d'ufficio (es. minaccia, lesioni personali, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti sessuali), dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

PRIMA FASE: Analisi e valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: coordinatore di classe / insegnante di riferimento.

Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo/Cyberbullismo, eventuali altri educatori.

- Raccolta di informazioni sull'accaduto.
- Interviste e colloqui con i soggetti principali, sia individualmente sia a livello di gruppo; vengono raccolte le diverse versioni dei fatti. In questa fase è fondamentale astenersi dal formulare giudizi e creare un clima di empatia, solidarietà e disponibilità al confronto, così da consentire una raccolta obiettiva delle informazioni; l'adulto funge da mediatore in un contesto

neutro.

- Raccolta di prove e documenti: quando è accaduto, dove e con quali modalità.
- Comunicazione al Dirigente Scolastico, sia telefonicamente sia in forma scritta.

SECONDA FASE: Risultati sui fatti oggetto di indagine

- **Se i fatti sono confermati e supportati da prove oggettive:**
 - Apertura di un protocollo con utilizzo di apposita modulistica.
 - Definizione delle azioni da intraprendere, evitando il rischio di inquinamento delle prove.
- **Se i fatti non configurano bullismo o cyberbullismo:**
 - Non si interviene in modo specifico, proseguendo il normale compito educativo.

TERZA FASE: Azioni e provvedimenti

- Fornire supporto e protezione alla vittima, evitando che si senta responsabile.
- Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili, interne ed esterne alla scuola (educatori, servizi territoriali, ecc.).
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione), previa valutazione del Dirigente Scolastico per evitare il rischio di inquinamento delle prove.
- Convocazione straordinaria del Consiglio di interclasse o di classe.
- Lettera di comunicazione formale all'alunno e ai genitori del bullo/cyberbullo.
- Scelta dell'opportuno ammonimento secondo il regolamento di disciplina e il Patto di Corresponsabilità.
- Valutazione di un intervento personalizzato con obiettivi quali: sviluppo dell'empatia, autocontrollo, consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, incremento delle abilità di dialogo, comunicazione e negoziazione.
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare in relazione alla gravità:
 - Sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche.
 - Svolgimento di azioni riparative da parte del bullo/cyberbullo (es. lettera di scuse alla vittima e alla famiglia, donazione di materiale scolastico).
 - In assenza di reati perseguibili d'ufficio o querela/denuncia per ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali via rete nei confronti di un minore, è possibile presentare istanza di ammonimento al Questore per il minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta (punto 5, Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, ottobre 2017). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede prova certa dei fatti. Se l'istanza è ritenuta fondata, il Questore convocherà il minore insieme ad almeno un genitore o a un esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e fornendo prescrizioni per condotte conformi alla legge.
 - In caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (solo per soggetti ultraquattordicenni): denuncia ad autorità di polizia o giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) e segnalazione al Garante dei Minori della Regione.
- Qualora la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o manifesti debolezza educativa o recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

NB. Ciascun minore ultraquattordicenne, ovvero i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, che sia stato vittima di cyberbullismo, può presentare al titolare del trattamento dei dati o al gestore del sito internet o del social media un'istanza finalizzata all'oscuramento, alla rimozione o al blocco dei contenuti diffusi in rete.

Qualora il gestore non provveda entro 24 ore, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che provvederà alla rimozione dei contenuti entro 48 ore.

Il Garante ha reso disponibile sul proprio sito un modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo, da inviare all'indirizzo: cyberbullismo@gpdp.it

Un comportamento che normalmente potrebbe essere considerato non grave assume rilevanza GRAVE quando viene commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone, tablet o altri strumenti digitali sulla rete Internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti o discriminazioni può risultare significativamente amplificato dalla diffusione tramite il web, poiché comporta la possibilità di una condivisione automatica e globale dei contenuti.

Area	Comportamento / Infrazione	Attenzione / Gravità	Sanzione
Rispetto degli altri	Comportamenti individuali che non danneggiano la morale altrui, garantiscono l'armonioso svolgimento delle lezioni e favoriscono le relazioni sociali	Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che emarginano, deridono o escludono altri studenti. Comportamenti GRAVI se diffusi tramite smartphone, tablet, social network o servizi di messaggistica	-Infrazione lieve: intervento educativo (lavori socialmente utili) -Infrazione grave: sospensione 1-5 giorni con attività socialmente utili Infrazione gravissima / recidiva: sospensione 5-15 giorni con attività socialmente utili -Reato: procedura perseguibile d'ufficio
Rispetto degli altri	Ricorso alla violenza in discussioni; atti che mettono in pericolo l'incolumità; termini gravemente offensivi o discriminatori; propaganda della discriminazione	Se diffusi tramite strumenti digitali, occorre intervenire tempestivamente. Sono GRAVI	-Infrazione lieve: intervento educativo (lavori socialmente utili) -Infrazione grave: sospensione 1-5 giorni con attività socialmente utili -Infrazione gravissima / recidiva: sospensione 5-15 giorni con attività socialmente utili -Reato: procedura perseguibile d'ufficio
Rispetto delle norme di sicurezza e della salute	Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili, libri, lavagne...)	Comportamenti GRAVI se ripresi, diffusi o condivisi su social, piattaforme web o servizi di messaggistica; i video possono costituire prove di reato; non manipolare dispositivi o supporti	-Infrazione lieve: intervento educativo -Infrazione grave: sospensione 1-5 giorni con attività socialmente utili -Infrazione gravissima / recidiva: sospensione 5-15 giorni con attività socialmente utili -Reato: procedura perseguibile d'ufficio

QUARTA FASE: percorso educativo e monitoraggio

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e alla valutazione dell'efficacia degli interventi attuati, sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

Ginosa, 11/12/2025

Il Dirigente scolastico
f.to Prof.ssa Marianna Galli